

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZE EX ARTT. 52 CO.2 E 116 COMMA 2 C.P.A.

nell'interesse di

| NOME | COGNOME | CODICE FISCALE |
|------|----------|------------------|
| LUCA | FERRANTI | FRRLCU98E21L117N |

rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, in persona del Rettore *pro tempore*

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO in persona del Rettore *p.t.*

il **CINECA** in persona del leg.le rap.te p.t. **e nei confronti**

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “*la prova di ammissione (...) è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale*”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “*la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti*” così distinti “*due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica*”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “*il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR*”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B

al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli riportati nel testo del presente atto e nel deposito documentale;

11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 nella parte in cui limita a soli 8650 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 luglio 2017 n. 523 nella parte in cui limita a soli 910 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO:

1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente.

In data 5 settembre 2017, parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2017/2018, svolgendo la prova presso l'Ateneo resistente. In particolare, ha partecipato, quale prima opzione, per il corso di laurea indicato in tabella ed è collocato come segue.

| RICORRENTE | CDL PRIMA OPZIONE | ATENEO | PUNTI |
|---------------|-------------------|---------|-------|
| Ferranti Luca | Medicina | Bologna | 57,80 |

Codesta Sezione, nell'ambito del contenzioso sul precedente test di ammissione, ha affrontato solo in parte i vizi, come proposti da questa difesa, che qui di seguito si esporranno (cfr. sentenza parziale n. 10962/17, sospesa dal Consiglio di Stato con fissazione della camera di consiglio per il 25 gennaio 2018).

2. Sulla strutturazione del test.

La prova di ammissione non è stata ideata dal Ministero ma confezionata dal CINECA (che sembra averla subappaltata ulteriormente anche se la gara risulta andata deserta). Allo stato, nonostante le condanne sull'ostensione degli atti degli ultimi due anni, il MIUR (per il terzo anno di fila) non ha consentito l'accesso a tale fase preparatoria dei quesiti (oltre che all'istruttoria sui posti) ed i quiz sono, nuovamente, in parte, non inediti (22 risultano copiati aliunde). Con la presente azione, tuttavia, si contesta, prima ancora di tale circostanza, la strutturazione dello stesso test perché non conforme alle indicazioni legislative in quanto la sezione di cultura generale occupa solo 2 domande su 60 anziché, come il Legislatore aveva imposto e come il tavolo tecnico MIUR ha confermato, 30 su 60. Su questi motivi verrà svolta specifica prova di resistenza volta a dimostrarne l'interesse. Anche quest'anno, come è sempre successo dal 2000, su indicazione del G.A. o decisione dello stesso Ministero, alcune domande somministrate sono risolvibili con più soluzioni (e, a differenza dell'anno passato con riguardo alla domanda n. 16, il MIUR ha evitato di neutralizzarle) con palese pregiudizio in capo a parte ricorrente.

A ciò si accompagna quanto accaduto a Napoli ove all'Ateneo della Federico II alcuni studenti sono stati trovati in possesso di un algoritmo, violando il principio della segretezza della prova. Le modalità di svolgimento della prova, dunque, oltre ad essere in contrasto insanabile con la *lex specialis*, risultano violare, i più basilari principi dettati in tema di pubblici concorsi per i seguenti

MOTIVI

0) ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 33, 34 Cost.* al diritto allo studio, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale, come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, sia

caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La domanda n. 5, per le ragioni indicate in perizia, è risolvibile anche con la soluzione D (tigri) giacchè il testo della domanda non chiarisce se i 15 minuti di nutrizione degli orsi siano da calcolare all'inizio o alla fine rispetto all'ingresso nel recinto del circense. Il caso è identico all'anno passato ove il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare *“tenuto conto del fumus boni iuris dell'appello in relazione alle censure incentrate sulla erroneità di alcuni quesiti”* (Sez. VI, ord. 29 aprile 2016, n. 1565, est. Castriota Scandenberg). La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile *“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione”* (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

2. Ancor più drasticamente, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le**

volte che deve provvedersi a tale attività¹. Dai documenti ministeriali, stante almeno quanto informalmente appreso e con riserva di verifiche più approfondite all'esito dell'accesso agli atti, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti (ed in caso di contestazione si chiede accedersi a C.T.U., cfr. Cons. Stato n. 4432/15).

***** SULLA PROVA DI RESISTENZA *****

La successiva tabella, anche con riguardo a quanto dedotto con i successivi motivi di ricorso, dimostra che parte ricorrente raggiungerebbe la soglia di ammissione anche a seguito dell'esito delle altre prove di resistenza che si svilupperanno nel proseguo..

| CDC | Punti iniziali | Gap ultimo ammesso (59,00) | Domande in perizia risolte in maniera errata (+1,90) | Domande in perizia non risolte (+1,50) | Punteggio Ottenibile |
|----------|----------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| MEDICINA | 57,80 | 1,20 | 5 (10) | | 59,70 |

Parte ricorrente ha errato nel rispondere alla domanda, secondo l'ordine ministeriale, n. 5 (che corrisponde alla n. 10 della sua prova). Per tale domanda dovrà essere attribuito il punteggio di 1,90 (1,50 per la risposta esatta oltre a 0,40 di penalità da annullare).

Infatti, *“se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012,

¹ Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.)

n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo **Sez. VI, n. 4432/15**). La posizione di codesto On.le T.A.R. sull'insindacabilità dei quesiti è smentita dal C.D.S. che *“nel considerare non persuasive le argomentazioni e le conclusioni della sentenza sul punto, è sì dell'avviso che non sia consentito al giudice amministrativo sostituirsi al MIUR nell'esercizio di poteri valutativi spettanti a quest'ultimo dato che, diversamente opinando, sarebbe il giudice amministrativo ad assumere la titolarità del potere, il che non è accettabile alla luce del principio della separazione dei poteri; ritiene, tuttavia, per altro verso, che nei quesiti a risposta multipla l'individuazione dell'unica risposta esatta non si collochi entro l'area di riserva dell'Amministrazione, e sia quindi sottoponibile -previa, se del caso, verifica o c.t.u. – a un sindacato, sia pure di tipo “debole”, del giudice amministrativo”* (**Sez. VI, n. 4432/15**).

*** Le censure non inerenti specifici quesiti ma l'intera struttura del test ***

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa (*“cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”*) che ne impone la composizione. Sono le indicazioni ministeriali e del tavolo tecnico, difatti, a chiarire che metà della prova di ammissione doveva basarsi sulla cultura generale. Questa l'interpretazione del tavolo tecnico del MIUR: *“dalla lettura del predetto art. 4, comma 1, della Legge 264/1999, secondo cui **“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”** (la sottolineatura è del tavolo tecnico non nostra, n.d.r.) **“si evince chiaramente che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”***. Le prove, secondo lo spirito del

Legislatore, dunque, dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore. Non basate sulla logica, che non si studia a scuola, né, ancora, **secondo tale primo inciso della norma**, su chimica, fisica o biologia. I corsi di preparazione privati e la logica di Cambridge da enigmistica non sono previsti e, in violazione di legge, sono oggi reintrodotti. Vero è che, la stessa norma consente di individuare all'interno della prova delle modalità di *“accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”* ma tale ulteriore accertamento **deve accompagnare (si noti la “e” congiuntiva) e non sopraffare** il tema della cultura generale appresa a scuola. Il test, invece, nell'anno che ci occupa, ha conclamato la sua distanza dalla formazione scolastica trasformandosi in un terreno buono solo per gli studenti che si preparano all'esterno o che, oramai da un decennio, fanno la propria formazione superiore secondaria presso istituti privati all'uopo creati. Né, ancora, ed in tale punto, la scelta ministeriale oltre ad essere affetta da violazione di legge lo è in punto di ragionevolezza, si riesce a comprendere perché tale e tanta importanza viene dedicata a tali quesiti enigmistici. Perché, ci chiediamo, quesiti come il n. 5 di cui alla perizia in atti in cui ci si affatica a mettere in fila quale animale mangia per primo, debbano rientrare tra quelli utili a decidere chi può meritare l'ammissione a Medicina?

Nulla questio se il Legislatore avesse demandato al Ministero di decidere, autonomamente ed insindacabilmente i contenuti della prova da somministrare.

In quel caso si sarebbe convenuto con codesto On.le T.A.R. (*“non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al superambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”*), ma qui c'è un insuperabile vincolo legislativo. Sulla base dell'insegnamento della Corte costituzionale, infatti, il Legislatore ha voluto esprimere una riserva di legge forte imponendo, in maniera chiara, precise ed inderogabili indicazioni circa il contenuto della prova di ammissione. Perché, dunque, se questo tipo di logica è così importante e decisiva, non vi è un compito in classe, dalle elementari sino alle superiori, con quesiti di questo tipo. Perché, ancora, non v'è traccia negli esami di Stato?

Perché, soprattutto, durante il corso di studi di Medicina non si ritrova neanche un modulo di una materia opzionale che aiuti a risolvere l'arcano enigma su perché *“mangiano prima i cavalli e non le tigri”*? Questa logica apparentemente risolutiva e utile a comprendere quanto è bravo e valido un futuro medico è presente, in maniera determinante solo in questa parentesi estiva, nella quale si inserisce il mercato dei libri a quiz, dei corsi privati preparazione e dei connessi a cui, certamente, il Legislatore non aveva minimamente pensato.

2. Proprio ad accentuarne e confermarne la lacuna di tale tipo di studi nell'ambito dei programmi scolastici, intervenne negli anni '90 il Governo Prodi istituendo una Commissione affidata alla Presidenza del sottosegretario B. **Brocca** con il compito di introdurre dei corsi sperimentali nei licei Classici e Scientifici nonché negli Istituti magistrali che dessero una qualche importanza alla logica. Pur non istituendo dei corsi ad hoc di logica, infatti, potenziando le ore di matematica e filosofia si imponeva ai docenti di soffermarsi sugli aspetti logici di tali insegnamenti. Tale sperimentazione si concluse con l'entrata in vigore della riforma Gelmini (a.s. 2009/2010). Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori con l'a.s. 2010/2011, dunque, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline “logiche”.

3. In conformità con quanto ritenuto da codesto On.le T.A.R. con la sentenza n. 10129/17 ove si legge che *“su tale base non appare prescritto che le conoscenze richieste fossero oggetto specifico di apprendimento nei programmi dei vari corsi liceali”*, con tale censura non ci si appunta su quali materie compongono il test ma sulla loro quantificazione. La logica, in altre parole, può astrattamente rientrare nella parte attitudinale della predisposizione per accedere a Medicina giammai nella cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore.

L'elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (20 che pesano 30 punti) rispetto all'inesistenza di quelle di cultura generale. Non può, in tal senso, sostenersi che risolvere 20 quesiti su 60 basati su un'enigmistica

interpretazione della logica (totalmente differente di anno in anno a seconda se la somministrazione avviene per mano di Cambridge come avvenuto dal 2012 al 2015 o di altre Ditte private), sia *“riconducibile (...) al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire”* giacchè, se così fosse, non avrebbe senso alcuno la copertura normativa circa il contenuto delle prove di ammissione imposta dal Legislatore sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale. Né, ancora, può sostenersi (sentenza n. 11312/17) che *“i quesiti di logica non richiedevano certo la loro corrispondenza a puntuali programmi di un qualche corso di scuola media secondaria, trattandosi del substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente. Quale bagaglio comune che può pretendersi da qualsiasi studente che ambisca a frequentare proficuamente un corso universitario di medicina e chirurgia non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al superambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”*. Orbene, le dissertazioni rassegnate dal perito sul quesito n. 5 confermano che tale affermazione non può, affatto, essere condivisa rappresentando una mera tautologia. Nessuno discute che ogni studente che ambisce alla frequentazione di un corso universitario debba saper ragionare.

Si confonde il piano del mero ragionamento induttivo e costruttivo che bene dice codesto On.le Tribunale segna ogni substrato di conoscenza - giacchè nessuno potrà rispondere ad una domanda di matematica, fisica e biologia in maniera indifferente se non comprendendo, ragionando logicamente, il contenuto della domanda e le relative possibilità di risposta con il tipo di logica richiesta dai quiz che ci occupano - con la logica di risoluzione quesiti che qui ci occupa. Per comprendere, in particolare, quanto differente possa essere un test di logica a seconda della teoria di somministrazione posta alla base dei formulatori basti pensare che, tra il 2013 ed il 2015 (e quest'anno per IMAT), il MIUR scelse di rivolgersi a *Cambridge Assessment* così consentendo l'introduzione di diverse nuove tipologie di quesiti, che si pongono l'obiettivo di: 1) *esprimere il messaggio principale*; 2) *trarre una conclusione*; 3)

riconoscere una supposizione implicita; 4) rafforzare o indebolire una argomentazione; 5) identificare il passaggio logico errato; 6) individuare ragionamenti analoghi; 7) individuare e applicare un principio. Ogni tipologia di quesito, basato su una finalità di valutazione differente, richiede l'applicazione di un approccio logico categoricamente differente che richiede uno studio specifico basato su una conoscenza ad hoc dei modi di somministrazione.

Alcune di queste, oggi, fanno parte del test che ci occupa altre no giacchè la modalità di somministrazione cambia radicalmente. Banalmente, per offrire un dato di raffronto al Collegio, la logica Cambridge è sideralmente più difficile rispetto a quella somministrata nel 2016 e 2017 tanto che i punteggi minimi di ammissione da 29,4 del 2015 sono giunti a 61,8 dell'anno passato. Innanzi a tutte queste variabili, dunque, sostenere che QUESTA LOGICA, non LA LOGICA, sia un *“substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente”* è, francamente, inaccettabile. Chi scrive crede di saper ragionare anche senza saper mettere in fila le tigri ed i cavalli del circense.

La logica è una materia ad hoc che i compilatori ministeriali ben potevano far rientrare nei quesiti utili all’**“accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”** non certo nella cultura generale basata sui programmi della scuola superiore.

4. Ancora in punto di ragionevolezza, poi, si noti, ulteriormente, che la scelta del Ministero è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione della prova. Analizziamo, in tal senso, le prove dell'ultimo decennio (del corso nazionale di Medicina) tenendo a mente due dati:

- la logica era presente nell'ambito di alcuni programmi di scuola pubblica sperimentali (c.d. Brocca) sino all'a.s. 2009/2010 ragion per cui il peso della logica all'interno della prova appare sostenibile non oltre l'a.s. 2014/2015 ove avremo gli ultimi diplomati che hanno beneficiato di un percorso scolastico

attinente;

- le domande somministrate erano 80 sino all'a.a. 2013/2014 per poi ridursi a 60 sino ad oggi.

| ANNO ACCADEMICO | TOTALE QUESITI | LOGICA E CULTURA GENERALE INDIFFERENZIATA | CULTURA GENERALE | LOGICA | ALTRE MATERIE |
|--|----------------|---|------------------|--------|---|
| 2006/07-2007/08-2008/09 | 80 | 33 | - | - | 21 biologia, 13 chimica, 13 matematica e fisica |
| 2009/2010 -2010/2011 2011/2012- 2012/2013 | 80 | 40 | - | - | 18 biologia, 11 chimica, 11 matematica e fisica |
| 2013/2014 | 60 | - | 5 | 20 | 18 biologia, 11 chimica, 11 matematica e fisica |
| 2014/2015 | 60 | - | 4 | 23 | 15 biologia, 10 chimica, 8 matematica e fisica |
| 2015/2016 | 60 | - | 2 | 20 | 18 biologia, 12 chimica, 8 matematica e fisica |

Nell'ultimo decennio, dunque, la sezione di cultura generale e logica ha, in conformità alla legge, pesato per almeno metà dell'intera prova. Appena sotto il 50% dal 2006 al 2008 - ove comunque l'ammissione è stata decretata dall'esito di tale sezione in quanto la soglia di ammissione è sempre stata sotto i 40 punti ed i 33 punti della cultura generale sono, dunque, decisivi – ed esattamente pari alla metà per ben 4 anni, dal 2009 al 2013 ove l'ammissione veniva ottenuta, di fatto, dal buon esito della sezione delle 40 domande di logica e cultura generale. La diminuzione proporzionale, invece, avviene a partire dall'a.a. 2013/14 quando, per la prima volta dopo anni di gestazione, entra in vigore la norma sul c.d. bonus maturità grazie al quale vengono attribuiti sino a 10 punti per la carriera scolastica. Il bonus cambia l'architettura del test che da 80 domande passa a 60 e ove le risposte corrette valgono non più 1 punto ma 1,50. La sezione di logica e cultura generale, in tal senso, pesa per 25 domande su 60. Il bagaglio del percorso di studi superiori, però, se legato al bonus maturità che quell'anno era stato introdotto, incide per ben 47,50 punti su 90: addirittura oltre la metà del valore del test.

Nell'anno successivo, con l'eliminazione del bonus maturità, il peso viene addirittura aumentato passando da 25 a 27 quesiti. Grazie a tale sezione, in quell'anno, potevano ottenersi 40,50 punti su 90. Non esattamente la metà ma una quota evidentemente decisiva visto che, in quell'anno (2014/15), l'ultimo ammesso nazionale aveva totalizzato appena 31 punti.

Nel 2017, anche con le precisazioni sulla sezione di logica già cennate, le

domande di cultura generale sono solo 2. Non v'è dubbio, allora, che se, sino all'anno accademico 2014/2015, era possibile larvamente sostenere che la logica rientrasse all'interno "*di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*" essendovi alcuni moduli sperimentali in atto (*c.d. Brocca*), a partire dall'a.a. 2015/2016, non v'è nessuno studente della scuola secondaria superiore che ha potuto studiare neanche un concetto di logica. In analogia con quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'ambito della deliberazione della legittimità del bando per accedere all'ultimo concorso della scuola, dunque, è da considerare che, anche per tale profilo, la formazione del test di ammissione è illegittima giacchè, così come impostato, si conclude per un'impossibilità, de facto e di diritto, a studiare programmi della scuola superiore comprensivi della richiamata logica. In quel caso ora citato, difatti, si sottolineò che "*la previsione di legge*" volta ad indicare l'ambito dei programmi di studio, "*è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché*" si faccia riferimento a determinati ambiti di approfondimento scolastico quale necessario requisito di ammissione, non potrà al contrario frapporsi una richiesta impossibile da soddisfare con l'ordinaria diligenza (arg. Sez. VI, ord. n. 1836/16). Se, dunque, la proporzione volta ad assicurare almeno metà della prova a quesiti di cultura generale era stata astrattamente rispettata fino all'a.s. 2014/15 quando anche la logica poteva rientrare in tale ampio concetto, oggi non è davvero più possibile ed imporre un test con sole 2 domande di cultura generale è totalmente antitetico rispetto allo spirito ed alla ratio del legislatore del 1999. Come se non bastasse, stante la prova documentale circa il fatto che la strutturazione delle prove ben può cambiare ogni anno, una composizione contra legem impone agli studenti un lasso di tempo brevissimo per studiare tale logica.

5. L'effetto di tale evidentissima violazione è che a parte ricorrente va assegnato virtualmente un punteggio di 14,80 (avendo totalizzato 15,20 su 30 in tale sezione) che, ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuta ben

rispondendo ai quesiti di “vera” *“cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”*. A parte ricorrente, dunque, applicando la nota teoria sulla verifica della prova di resistenza (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192), vanno attribuiti (come minimo) tali punti contestati e, grazie ad essi, si otterrà matematicamente l’ammissione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. *“la prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”*. L’art. 2, comma 2, indica tali argomenti in maniera testuale ed inequivocabile: *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti su **argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica**”*.

Il MIUR, per quanto confessato dalla lettura del tavolo tecnico, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto *“che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”*, lo ha calpestato. Ammettendo che logica e cultura generale si fondano, le 38 domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore.

Né può sostenersi che, comunque, tali materie (disciplinari) rientrino anche nella *“cultura generale della scuola superiore”* giacchè, così discorrendo, verrebbe meno ogni ratio alla scelta legislativa. Il Legislatore, difatti, voleva ben separare le due cognizioni richieste scindendo la cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore dalle materie disciplinari del corso. Non può, dunque, asserirsi che i due concetti possano coincidere giacchè, viceversa, il senso della scissione legislativa non avrebbe senso alcuno. Il Legislatore, al contrario, ha proprio voluto dare un peso eguale ai soggetti ben preparati

durante il loro percorso di studi che, idealmente, doveva dar titolo sufficiente per proseguire, come diritto inviolabile, sino all'Università prescelta, rispetto ai soggetti idealmente più predisposti ad aspirare alla frequenza del percorso accademico da intraprendere. La strutturazione del test, dunque, è in debito di 8 domande che, di per sé, pesano almeno 12 punti (considerando almeno le otto domande a cui si è omesso di rispondere o 15,20 nel caso di 8 domande errate).

2. Inoltre, nei termini in cui proposti, i quesiti di logica di cui si discute appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali, rendendo il test manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo. Ed infatti, a differenza di quanto potrebbe apparire ad una lettura poco attenta dei quesiti, **il Ministero ha surrettiziamente inserito nella sezione della LOGICA dei quesiti che devono essere considerati rientranti nella sezione MATEMATICA**, violando – pertanto – le disposizioni stesse del bando di concorso, ove all'art. 2 comma 2 è stabilito che *“sulla base dei programmi di cui all'allegato A [...] vengono predisposti: [...] venti (20) di ragionamento logico [...] 8 di fisica e matematica”*.

Tra i 20 quesiti di logica, a ben vedere, ben 6 (qui contestate per i numeri della c.d. “logica matematica” che ha errato sono nn. 4, 8 e 16 (corrispondente al n. 17, 3 e 6 del compito personale) non appartengono affatto a tale categoria ma sono da ricondurre alla sezione MATEMATICA, facendo così aumentare il numero delle domande ivi proposte da 8 a 15, con un'incisività di 10,50 punti sulla valutazione finale. Nessuno di tali quesiti, infatti, è finalizzato all’*“accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale [...]”* o, ancora, verte su *“testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche”* o, infine **“vert[e] altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico”** (cfr. l'allegato al D.M.), **ma necessita di conoscenze algebriche**. Tali

quesiti, dunque, richiedono non già una mera capacità di ragionamento, ma necessitano dell'applicazione di formule e algoritmi matematici che, di certo, non possono che ricondursi a quanto previsto dal Ministero quale "programma" della sezione matematica.

Abbiamo già visto (pag. 11) come i quesiti di logica, secondo quanto ci è stato imposto di studiare da tale (folle) scelta di selezione, sono di vario tipo ma hanno un comune denominatore quello di poter valutare mere abilità logiche senza la necessità di dover ricorrere a diversi saperi aliunde acquisiti. In effetti, tra quelli somministrati, molti hanno tali caratteristiche, ad esempio (quiz n. 3): ***Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Esteriore:estremo=X:Y.*** Basta conoscere il significato delle parole e comprendere la logica pura del quesito per rispondere. Tuttavia – come anticipato – ve ne sono ben 6 che richiedono, al contrario di quanto previsto dalle precise indicazioni ministeriali, la conoscenza e l'applicazione di competenze matematiche che, in quanto tali, qualificano il quesito come appartenente alla categoria MATEMATICA.

| |
|--|
| Esemplificativamente si consideri il quesito n. 16: |
| <p>Se: $yy + jK + Ee = ZZ + Ee$ ----- $ZZ = 4$ ----- $yy = jK - 2$ allora jK è uguale a:</p> <p>Per giungere alla corretta soluzione sarà necessario procedere alla realizzazione di una equazione algebrica sostituendo a lettere uguali valori uguali. Pertanto si avrà:</p> $yy + jK + Ee = ZZ + Ee$ <p>dove, al posto di yy, dovrà essere sostituito il valore $jK - 2$, rendendo l'equazione pari a</p> $jK - 2 + jK + Ee = ZZ + Ee$ <p>a sua volta, nell'equazione ottenuta si dovrà sostituire il valore ZZ con 4, diventando</p> $jK - 2 + jK + Ee = 4 + Ee$ <p>Come si evince dal testo della domanda, il candidato deve procedere alla ricerca del valore jK, ragion per cui, applicando le <u>nozioni e le regole di matematica</u> si deve provvedere a raggruppare per jK e spostare gli altri valori al II membro</p> $jK + jK = 2 - Ee + 4 + Ee$ <p>I valori $-Ee$ e $+Ee$, in quanto opposti, sono pari a zero, ragion per cui</p> $2jK = 6$ <p>Dividendo tutto per 2, si otterrà, quindi, che</p> $jK = 3$ |

Come è facile intuire, la risoluzione del predetto quesito, ha comportato lo svolgimento di un vero e proprio algoritmo matematico che, non si spiega per quale ragione sia stato inserito all'interno della categoria LOGICA, ove, come è evidente, non è sufficiente il mero ragionamento per poter procedere a

rassegnare una risposta corretta, ma bisognerà applicare conoscenze ulteriori. Tali domande, dunque, non erano somministrabili ed andavano espunte (T.A.R. Campania, n. 5051/11, cit.). Parte ricorrente ha errato le nn. 4, 8 e 16 ragion per cui deve esserle riattribuito il punteggio di 4,80.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17 E DELLA LEX SPECIALIS DI AFFIDAMENTO DELLA COMMESSA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 33, 34, 97 COST E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La prova di ammissione non è stata ideata dal MIUR che, stante quanto risulta dalla nota 25 marzo 2016 n. 7998 si era autolimitato imponendo al “*soggetto con comprovata esperienza*” che ha scelto a mezzo gara, di sottoporre per la validazione alla commissione nazionale quiz inediti ritenendo che i criteri di imparzialità e par condicio fossero, evidentemente, rispettati solo con la somministrazione di quiz conformi ai programmi di cui alla lex specialis ma mai, sinora, somministrati. È scritto nero su bianco che

Tutti i quesiti di cui sopra dovranno essere inediti, non dovranno essere tratti da banche dati *standard* a catalogo, dovranno essere predisposti esclusivamente per le prove in oggetto e dovranno essere supportati da adeguata motivazione scientifica.

Il CINECA in tal senso, come è noto, non ha provveduto e il vizio non è di mera natura interna e contrattuale tra le parti, come sostenuto da codesto On.le T.A.R., ma, al contrario, ha rilevanza esterna ed incidente sui concorrenti giacchè la validazione, per “buona prassi internazionale” come dice la stessa nota è stata palesemente superficiale non accorgendosi che non uno, ma 21 tra tali quiz (per il secondo anno) erano copiati. Anche in tal caso, dunque, per quanto con riferimento a tale motivo di ricorso, la sentenza n. 10129/17 affronti tale tema, la prospettiva con la quale questa difesa l’aveva dedotto è copernicanamente opposta a quanto dedotto da quei ricorrenti di tale giudizio. E’ pacifico, difatti, e su questo si può concordare con codesto On.le T.A.R., circa il fatto che la circostanza possa essere “*non viziante*”, in astratto ove, cioè, il MIUR non abbia esso stesso deciso in tal senso di autolimitarsi, per di più con efficacia esterna. Ben poteva, allora, il MIUR non autolimitarsi e somministrare quesiti non inediti, ma una volta indicato ai concorrenti con efficacia esterna

che i quiz sarebbero stati inediti, tale via non poteva essere abbandonata.

In tal senso, abbiamo fornito un principio di prova rappresentato dalla risposta pubblica del MIUR che ha indotto parte ricorrente a non studiare su “*testi di preparazione agli esami comunemente in commercio*” ma, al contrario, a studiare le materie di cui ai programmi d’esame e non i quiz stessi. Lo studio è stato indirizzato sulla materia e sui manuali che la trattano non sugli eserciziari che già contenevano quiz poi, di fatto, somministrati. **Orbene tale autolimitazione è decisiva nella valutazione del motivo e rende non più neutra la scelta ministeriale di approvare, comunque, la graduatoria nonostante avesse appurato che le proprie iniziali indicazioni sarebbero state negate.** D’altra parte chiedere l’intervento di un soggetto con comprovata esperienza, pagarlo con soldi pubblici senza neanche pretendere che svolga un’attività di stesura originale dei quesiti, appare assai strano ed addirittura illogico. Se il MIUR avesse ritenuto utile studiare sui manuali avrebbe indicato un programma riferito a banche dati. Ma così, al contrario, solo per il test di Medicina, non è mai stato. Le fonti inedite hanno, da sempre, infatti provato a calmierare il mercato delle scuole di preparazione ai test ancorando la prova ai programmi della scuola pubblica superiore. Lo spirito del legislatore del 1999 era proprio quello di creare una prova ancorata allo studio delle superiori non certo (e sul punto si rimanda alla questione della logica di cui al precedente motivo) quello di dar vita ad una prova di accesso totalmente avulsa dal percorso scolastico.

Quanto predetto risulta decisivo nell’individuare la confessione della violazione dei principi di imparzialità e par condicio nella gestione della prova senza che, peraltro, **in sede di approvazione degli atti di concorso, si sia badato a verificare che tipo di quiz era stato somministrato** visto che, evidentemente, la Commissione nazionale non si è curata di tale verifica in sede di validazione. La presenza di quesiti già adoperati, inoltre, agevolando di fatto la soluzione di alcuni quesiti per alcuni con profili di disparità di trattamento tra i vari concorrenti, ha fatto venir meno la proporzione tra le materie oggetto di

concorso stabilite *ex lege* ed ha inciso in maniera determinante sulla collocazione in graduatoria di parte ricorrente. In alcune sezioni, difatti, un numero imprecisato di candidati si è ritrovato con quesiti già studiati perché *aliunde* rintracciati, mentre in altre ciò è accaduto con minore impatto.

La giurisprudenza ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi. In tal caso, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "*pericolo oggettivo*", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull'interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e *par condicio* (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Non occorre, dunque, come ha ritenuto codesto On.le T.A.R., che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente "*essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti*", di aver ricevuto delle informazioni ulteriori rispetto ad altri sulla prova; "*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale*" (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Nel caso di specie in una prova di resistenza "al c.d. minimo e massimo" (come si avrà modo di spiegare nel prosieguo) su ben 22 domande non originali conosciute (qui contestate per il singolo candidato che sono quelle a cui, in

concreto, parte ricorrente ha erratamente risposto o vi ha omissso) da alcuni candidati, parte ricorrente si collocherebbe in posizione utile. Parte ricorrente, infatti, è prossimo rispetto all'ultimo ammesso ma con decine di domande non inedite di cui altri hanno fruito indebitamente. Si tratta, in particolare, dei seguenti quesiti a cui parte ricorrente ha erratamente risposto (nn.3, 4, 7, 21, 31, 33, 39, 45).

2. In caso identico occorso qualche mese fa presso l'Ateneo di Roma La Sapienza nell'ambito del test locale per l'accesso a Psicologia l'Ateneo, con il provvedimento in atti, ha annullato la prova dopo aver preso atto che “40 dei totali 90 quesiti somministrati ai candidati per la prova di ammissione ai corsi non risultano inediti, essendo stati utilizzati per le prove di ammissione ai medesimi corsi di studio negli anni accademici precedenti e diffusi attraverso i social media”. Il Rettore, con tale provvedimento, ha chiarito che “sono venuti meno i principi e le garanzie di par condicio tra i candidati in conseguenza della pubblicità di parte dei quesiti”.

2.1. Significative attinenze, inoltre, si rintracciano con altre due ipotesi occorse durante i test del 2010 presso l'Ateneo di Firenze (ove in un'aula venne lasciata la tavola di chimica appesa al muro consentendo potenziali vantaggi ai soggetti ivi presenti) e del 2011 presso l'Ateneo di Brescia (ove i questionari stampati riportavano diversi errori di formulazione di taluni quesiti percepiti, anche per l'ordine con cui erano riportati, in maniera differente dai singoli candidati). In entrambi i casi il G.A., con sentenze di merito ormai passate in giudicato, accolse i ricorsi di questa difesa ordinando l'ammissione sovranumeraria di TUTTI i ricorrenti (a mero titolo esemplificativo si vedrà come il Tar Brescia per quattro domande annullate ritenne di ammettere tutti i ricorrenti a prescindere dal punteggio) (T.A.R. Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1108; T.A.R. Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, ord. n. 927/11).

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il numero dei posti bandito è figlio di un'istruttoria illegittima. Secondo codesto T.A.R. tali numeri sarebbero inattaccabili giacchè sussisterebbe discrezionalità assoluta da parte del Ministero nell'individuazione del numero dei posti da bandire. Tale posizione non convince e, in tal senso, il Consiglio di Stato ha imposto un approfondimento nel merito scrivendo in più ordinanze che *“deve essere oggetto di accertamento nel merito con sentenza da parte del primo giudice la questione posta, con il primo motivo, relativa ai criteri in base ai quali è stato determinato il numero dei posti disponibili, alla luce dell'effettivo fabbisogno di personale medico”* (Sez. VI, ord. n. 2298/17).

Se in quei casi (n. 10129/17) tale censura era stata dichiarata *“inammissibile per genericità”*, qui si depositano le delibere dei singoli Atenei coinvolti dal quale si evince che questi ultimi avevano chiesto al MIUR **1.158 posti in più di quanti agli stessi attribuito**. Gli Atenei, dunque, hanno confermato di essere in grado di soddisfare standard di insegnamento per 1.158 posti in più ed il Miur, nonostante tale dato, non ha assegnato tali posti (fermandosi a 8625 posti per Medicina in lingua italiano). Si potrebbe obiettare che tale taglio, come apoditticamente risulta in sentenza n. 10129/17, potrebbe essere mitigato in ragione del fabbisogno di professionalità giacchè deve tenersi conto *“del carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione”*. Anche in tal caso, tuttavia, l'Accordo Stato Regioni sul fabbisogno segna una quota minima pari a **10.568** persino superiore alle **10.382 unità che gli Atenei hanno chiesto al MIUR**. Impossibile, allora, comprendere perché si siano banditi solo **8.625** posti e **meno ancora si comprende perché parte ricorrente, che è prossima all'ammissione, non abbia diritto a conoscere e contestare tale dato**.

Persino l'ANVUR (sempre concorde a politiche di riduzione del numero dei posti banditi) *“pur apprezzando la riduzione dell'offerta formativa operata in base all'analisi dei fabbisogni, esprime perplessità sulla linearità della riduzione, sostenendo che la procedura corretta dovrebbe riguardare una più*

approfondita analisi delle singole offerte formative da parte dei diversi Atenei”. Tale affermazione dimostra che gli Atenei potevano ospitare più degli 8.625 posti banditi quasi giungendo ai 10.568 posti individuati come fabbisogno di professionalità dalle singole Regioni.

1. Il numero dei posti banditi inferiori rispetto alla richiesta degli Atenei nonostante il fabbisogno risulti superiore.

La L.n. 264/99, com'è noto, viene dalle indicazioni della Corte costituzionale secondo cui il diritto allo studio non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi. La limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall'esigenza di garantire *standard* minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, nn. 1434/07 e 1637/07), non certo maggiori possibilità occupazionali per i medici a discapito degli Avvocati o di altre professioni regolamentate.

La norma (art. **1**, L.n. 264/99) impone il numero chiuso solo al fine di dar vita ad una formazione **“in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”** (in termini C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635). **E' illegittimo, dunque, che si decida di contingentare il numero di ammessi restringendo, ancor di più di quanto già gli stessi Atenei facciano, i loro standard e, su questo, è concorde codesto On.le Tribunale (con le sentenze di accoglimento sui posti extracomunitari).** Si veda, in tal senso la sentenza n. 11312/17 di tale Sezione ove si legge *“né si determina “vulnus”, per l'ulteriore parametro di guida della programmazione del numero delle iscrizioni che va effettuata “tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. Si tratta, invero, di criterio che è chiamato ad operare nell' ampio mercato del lavoro a livello comunitario. Esso si raccorda a previsioni di inserimento*

lavorativo e professionale che - tenuto conto del lasso temporale di sei anni che separa il momento dell'iscrizione da quello del conseguimento della laurea - possono subire scostamenti e non si caratterizzano, quindi, per assoluta rigidità, per di più in presenza di limitate varianti quanto al numero delle iniziali immatricolazioni” (pag. 12).

Le scelte ministeriali diverse da tali vie che mai, almeno sino al 2015, avevano interessato il corso di laurea in Medicina, d'altra parte, sono state categoricamente stigmatizzate dalla giurisprudenza e dall'Agcm per i corsi di odontoiatria (nel 2009) e veterinaria (nel 2011) ove si è spesso bandito un numero di posti inferiori all'offerta di Ateneo. *“L'Autorità osserva come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale, ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale. La prospettiva antitrust impone, quindi, un ripensamento sulla modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili la quale dovrebbe fondarsi esclusivamente su valutazioni attinenti all'adeguatezza dell'offerta formativa universitaria, non potendo essere tenuta in alcuna considerazione l'analisi del fabbisogno di professionalità da parte del sistema sociale e produttivo, calcolato, peraltro, sulla base del solo fabbisogno proveniente dal solo Sistema Sanitario Nazionale”. “Ciò a cui dovrebbe mirarsi dovrebbe piuttosto essere l'ampliamento del numero di posti universitari, con il limite dell'adeguatezza della formazione universitaria, come ricordato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 283/1998 e conformemente alle direttive comunitarie” (AGCM, 21 aprile 2009, AS n. 516; 9 febbraio 2011, AS n. 803).*

Per queste ragioni se, come di fatto oggi ha deciso di fare il MIUR, potesse essere consentito bandire quanti posti si vuole, senza alcun riguardo alle richieste degli Atenei (pari a 10.382 posti) ed al fabbisogno regionale pari a 10.568 e senza darne contezza a chi partecipa al concorso denegando l'accesso

anche a chi, come parte ricorrente, rientrerebbe anche all'esito delle rinunce e scorrimenti nei posti che astrattamente dovevano bandirsi, non avrebbe senso alcuno né la sentenza della Corte costituzionale n. 283/1998 né l'intera L.n. 264/99. Ecco come, dunque, l'auspicato "accesso programmato" si è trasformato in "numero chiuso" sulla base di logiche e scelte totalmente differenti rispetto ai veri obiettivi del Legislatore del 1999 e antitetici rispetto ai principi costituzionali.

2. Il numero dei posti banditi inferiori rispetto al fabbisogno.

L'unico fabbisogno da verificare è quello comunitario giacché quello delle Regioni, pari a 10.568 posti, è comunque irrisorio pur non essendo neanche soddisfatto essendo soli 8625 i posti banditi. Secondo la C.G.E., ove il fabbisogno nazionale ha una richiesta di professionalità superiore rispetto all'offerta di istruzione, è quest'ultimo bene a dover essere compresso offrendo standard di istruzione meno rigidi e quindi un numero programmato più ampio. In caso di rischio al bene "Salute" la protezione della qualità formativa deve essere accantonata e non salvaguardata. Non si può pensare allo standard della formazione quando è in ballo un bene ben più prezioso (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.).

3. La sentenza del CDS sul fabbisogno comunitario (n. 4396/2013).

La stima nazionale (che comunque doveva prevedere quanto meno l'allineamento alla richiesta delle Regioni) è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. **Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo.** Proprio sul punto il Consiglio di Stato ha fatto proprio un vero e proprio appello al Legislatore. *"Si avverte, dunque, l'esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell'offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di cui trattasi. Non va dimenticato, al riguardo, l'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella*

citata pronuncia n. 383 del 27.11.1998 ha segnalato come il potere dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario – che coinvolge diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla formazione culturale ed alla libertà delle scelte professionali, come mezzo essenziale di sviluppo della personalità (articoli 2 e 4 della Costituzione), in aggiunta ai principi fondamentali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica (articoli 33 e 34 della Costituzione) – debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico riguardo alla disciplina comunitaria, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396).

I superiori motivi, a parere di chi scrive, sono decisivi per la posizione di parte ricorrente in quanto, ove il numero dei posti banditi fosse avvenuto in maniera conforme a legge, egli avrebbe avuto concrete possibilità di ammissione. Deve tenersi conto, infatti, che se il numero dei posti banditi aumenta di 1000 posti sono circa 1/3 quelli che rinunciano e non si iscrivono ragion per cui l'attesa dello scorrimento è esponenzialmente più alta rispetto al numero di posti in più in sè.

| Posizione graduatoria | in | Posizione ultimo ammesso attuale | Proiezioni in ipotesi di posti banditi con offerta d'Atenei + 1.158 + 15% scorrimento | Proiezioni in ipotesi di posti banditi con fabbisogno comunitario + 12.000 + 15 % scorrimento |
|-----------------------|----|--------------------------------------|---|---|
| 13661 | | 10.718 12.000 fine scorrimenti | 14500 circa | 24.000 circa |

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

A parere di chi scrive una lettura costituzionalmente orientata della L.n. 264/99 impone che l'espressione secondo cui la programmazione deve **“tene[re] anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”**, abbia senso *“ambivalente”* e rappresenta una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Ove il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (di matrice comunitaria, evidentemente) sia inferiore rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario, è evidentemente quest'ultima a prevalere, non essendovi alcuna ragione per consentire la compressione del diritto allo studio costituzionalmente

garantito. Ove il fabbisogno di professionalità risulti superiore rispetto all'offerta del sistema universitario, quindi, il primo verrebbe relegato a criterio subalterno ed eventuale e quindi non vincolante.

Se, al contrario, si ritenesse che il fabbisogno è criterio che può sopraffare l'offerta formativa la norma è incostituzionale.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che i posti residui extracomunitari non possano essere attribuiti ai comunitari e che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. I posti vacanti sono allo stato 177 a cui si sommano tutti gli altri che sopravvengono per plurimi motivi (bandi per trasferimento anche per coorti successive, rinunce etc.) e il leit motive del presente motivo è la riassegnazione dei posti rimasti vacanti a qualsiasi titolo.

Tale scelta è illegittima in conformità alla giurisprudenza anche di codesto On.le Tribunale (da ultimo n. 11312/17; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1591; ord. 9 giugno 2017, n. 2416; 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034; 9 maggio 2012, n. 1791; Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 4089 rel. Lageder; in termini, n. 1636/13; **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 464, ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072) e di tutti i **T.A.R.** aditi (**Lazio**, Sez. III *bis*, n. 1735/17, 10 dicembre 2010, n. 5288; Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4744; 2 ottobre 2014, n. 10152; **Lombardia**, Sez. III, 26 settembre 2012, n. 2413, 30 marzo 2012, n. 453; 19 dicembre 2011, n. 1881; **Catania**, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881; 28 dicembre 2009, n. 1895 e 10 febbraio 2010, n. 204, 23 aprile 2012, n. 1092; **Salerno**, sentenza breve n. 389/12; **Abruzzo**, **L'Aquila**, Sez. I, 29 aprile 2012, n. 100; 1 marzo 2012, n. 72). La posizione assunta dal G.A., dunque deve “*essere condivisa alla stregua della prevalente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, n.*

5434/09), secondo cui in presenza di un rapporto di congruità fra le strutture dell'Università e il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del diritto allo studio, sancita dall'art. 34 comma 1, cost. - che si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione - porta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari restati non utilizzati (vedi anche, ex multis, T.A.R. Sicilia Palermo sentenza 141/2008); che il diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui i posti riservati agli extracomunitari costituiscono una quota non occupabile dagli studenti comunitari, non considera che, stante i ricordati principi costituzionali sul diritto allo studio ed al sapere, le uniche norme che debbono essere stabilite espressamente sono quelle che in qualche modo limitano il diritto prefigurato dalla Carta fondamentale della Repubblica e non certo le norme che, nel rispetto della Costituzione, consentono il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini”.

Tali posti vacanti, è bene chiarirlo, vanno comunque assegnati a parte ricorrente (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). La clausola del bando impugnata, difatti, è immediatamente lesiva ragion per cui, un diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti ad ogni candidato a fronte di un'espressa previsione del bando lesiva. Consentendo un interesse all'attribuzione nei confronti di tutti i candidati, ancorchè decaduti dall'impugnazione, difatti, si contrasterebbe, inammissibilmente, con l'onere di impugnazione degli esiti concorsuali nei termini decadenziali e, per l'effetto, si ribalterebbe il principio dell'impossibilità di accedere ai benefici demolitori derivanti dal processo amministrativo anche in capo a chi non ha impugnato in termini i provvedimenti lesivi. Chi non impugna, in altre parole, nonostante sopravvanzati parte ricorrente, non può beneficiare di doglianze con le quali si contesta l'illegittima previsione del bando (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez. I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord.

15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; in riforma dell'opposta posizione del TAR PALERMO, C.G.A. n. 194/15 seppur con riguardo allo scorrimento di graduatoria "in danno" di soggetti inerti). D'altra parte è la stessa procedura concorsuale che impone di manifestare, espressamente, l'interesse all'attribuzione del posto con una procedura, costante, di conferma dell'interesse alla permanenza in graduatoria. Sarebbe assurdo e contraddittorio, dunque, che per un verso si pretendesse la conferma di interesse settimanale (ritenuta legittima dal G.A., ex multis, Sez. VI, n. 3960/17) all'attribuzione del posto all'esito degli scorrimenti e, peraltro verso, innanzi ad una previsione lesiva del bando cui si è rimasti inerti, non si concluda per eguale acquiescenza (in termini, T.A.R. Lazio Sez. III bis, 2 febbraio 2017, n. 1735; Sez. III, 21 marzo 2014, n. 3197; in termini anche nota MIUR 7 agosto 2017 ed i DD.MM. del 2012 e 2013 che consentivano la redistribuzione rendendo manifesta la contraddittorietà tra provvedimenti della stessa P.A.).

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo alcune domande somministrate, l'istruttoria sul numero degli ammissibili "*a monte*" e l'attribuzione di posti vacanti, si spiegano i successivi motivi di ricorso. PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO in tutto o in parte DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290).

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, E DEL D.M. 546/16. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. La prova somministrata è totalmente illegittima in quanto non ha tenuto conto del vincolo di legge di cui all'art. 4 della L.n. 264/99. In primis sul soggetto che ha provveduto ad elaborare i quesiti che, secondo quanto oggi apprendiamo, è un non meglio identificato soggetto con comprovata esperienza selezionato dal MIUR. La Legge, tuttavia, non consente che tale attività sia affidata a terzi ma è solo il Ministero che deve provvedervi anche in ragione di un insuperabile vincolo di bilancio che impone che tale prova non può gravare

sul bilancio dello Stato (art. 4, “senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”). In vigore della L.n. 264/99, dunque, nessun coinvolgimento oneroso di terzi soggetti è possibile.

VII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA *LEX SPECIALIS*.

1. Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221; 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), in quanto l'Amministrazione, “*oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali*” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, “*per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata*” (Sez. IV, n. 221/05).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ai precedenti e successivi motivi per i quali il Miur avrebbe avuto l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi al C.S.A. di appalto affidato al soggetto con comprovata esperienza e corretti con riferimento alle segnalazioni pervenute, nonché fossero rispettate le regole del D.M. a garanzia dell'anonimato.

VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 477/17 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

0. Gli accadimenti che seguono hanno violato contemporaneamente il principio dell'anonimato e della segretezza della prova. I fatti verificatisi a Napoli

ricordano la vicenda del plico di Bari ove, nel 2014, fu trafugato un plico contenente le domande. Così come nel 2014 a Bari anche stavolta i voti medi, nel caso di specie della Università Federico II, ma ad onore del vero anche della Vanvitelli e di tutta l'area campana, sono notevolmente superiori a quelli dello scorso anno. L'indomani della prova il Mattino ha pubblicato una serie di notizie ove si riportava quanto segue:

*“Soldi in cambio della risposta giusta, quella che ti apre le porte alla facoltà di medicina, che ti consente di entrare nel «numero chiuso» più ambito dagli studenti italiani. **Soldi in cambio dell'algoritmo d'oro**, una sequenza numerica che ti porta a sbarrare le caselle esatte, con la certezza matematica di poter frequentare il corso di studi di aspirante medico. È l'ipotesi battuta in queste ore dalla Procura di Napoli, che ha deciso di aprire un'inchiesta sui test di medicina tenuti a Napoli lo scorso cinque settembre”².*

Tale notizia è stata poi confermata dallo stesso Mattino³ e da tutti gli organi di stampa nazionale che hanno riportato la pendenza di un'indagine con tanto di provvedimenti di perquisizioni e di sequestro. Un dato è non contestato, anche dal Miur: molti candidati sono stati trovati in possesso di un algoritmo attinente al test. Le indagini, connesse ad un più ampio filone investigativo, ove erano state autorizzate intercettazioni telefoniche, dovranno appurare se l'algoritmo effettivamente era in grado di risolvere il test. Tale circostanza che sarà a breve confermata o smentita, nel primo caso metterà in luce come tutta la prova sia stata falsata con conseguente ammissione in sovrannumero di tutti i ricorrenti e in via subordinata determinando l'annullamento della prova.

Ma come funziona l'algoritmo per la risoluzione del test di medicina?

L'algoritmo esegue il calcolo sulla base di alcune parole chiave, che identificano univocamente le domande, e sulla base delle risposte previste che il candidato deve inserire nel sistema. Ciò si verifica poiché, per decisione ministeriale, non ci sono più test, ma un'unica prova dove ogni candidato ha una particolare ed unica sequenza di domande e dove anche le risposte (A, B, C, D, E) vengono mischiate nella domanda stessa, per ogni singolo test. Ciò significa che il numero di test generabili è enorme (ossia circa $8,3 \times 10^{81}$ test).

² <http://www.internapoli.it/75962/scandalo-a-napoli-venduti-i-test-di-medicina-aperta-uninchiesta>

³ https://ilmattino.it/napoli/cronaca/medicina_inchiesta_quiz_napoli-3255924.htmlhttps://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/test_medicina_alla_federico_ii_nel_mirino_addetto_gia_indagato-3257667.html

Per questo motivo comunque il candidato deve inserire tutte le possibili risposte di ogni domanda per far sì che l'algoritmo indentifichi correttamente la risposta esatta. **La sussistenza di un algoritmo di tal guisa, e in questa fase solo ipotizzato, proverebbe che a monte si sia entrati in possesso delle domande ed anche delle risposte correlate ad ogni domanda (anche solo quella corretta).** Un sistema di questo tipo è possibile realizzarlo anche in poco tempo (circa 1-2 giorni con 2-3 persone impiegate a tempo pieno) e caricarlo su un telefono cellulare; pertanto è chiaro che la fuga di notizie si è sviluppata ben prima della prova. Chiaramente, un lavoro di questo tipo significa un business illegale di natura strutturata e determina una radicale alterazione di tutta la prova.

In altre parole, se devo favorire il candidato Tizio, figlio del mio amico Caio, non faccio un algoritmo *ad hoc* da utilizzare in sede di prova con un telefonino (o un orologio) e con il rischio di essere individuato come poi intervenuto, ma fornisco direttamente le domande e le risposte (quindi la sequenza delle risposte corrette) al solo Tizio. Se invece la decisione è di organizzare il tutto su grande scala (e non solo per Tizio) e voglio far fruttare il lavoro in termini monetari, creo invece un software che fornisce automaticamente le risposte corrette qualsiasi sia il test (i.e. sequenza delle risposte), in modo da renderlo fruibile a molti. È chiaro dunque come **l'algoritmo sia un indice di una diffusione delle risposte corrette e di una certa rilevanza numerica che non rende più individuabili i soggetti che hanno violato le regole del bando e da escludere.**

Tale prima ipotesi in fase di accertamento e, a parere di chi scrive, più che probabile, potrebbe anche sfociare in ipotesi più gravi. Certo è che il sistema sarebbe estremamente semplice ed immediato se chi ha fatto l'algoritmo fosse stato in possesso di tutti i codici che identificano i test generati, il famoso codice alfanumerico che la difesa contesta da anni, e di tutte le sequenze delle risposte corrette ad essi correlati. In questo modo, il candidato in possesso di questo "software" del Cineca e che nessuno conosce (di verbali neanche a parlarne con buona pace e violazione dell'art. 24 Cost. e del principio della trasparenza

ricavabile dalla legge 241 del 1990), altro non avrebbe dovuto fare che inserire sul telefonino il codice del suo test (14MP non quello adesivo); con il codice il sistema, avendo in memoria tutti i codici dei test e la sequenza giusta delle risposte correlate ad essi, avrebbe fornito direttamente le risposte corrette.

Del resto se manca un plico l'attenzione mediatica ha un determinato effetto, che non si ha in alcun modo se si copia una serie di codici, non custoditi e per tutti non significativi, con una semplice chiavetta USB. Ipotizzando, 15000 candidati, basta memorizzare 15000 codici e 15000 sequenze di lettere per le risposte, ognuna collegata ad un codice. Questo sistema è estremamente semplice, ma presuppone aver "trafugato" tutti i dati primitivi, in possesso di chi ha organizzato i test, nella specie spesso semplici società private a cui si appaltano le domande per qualche migliaia di euro e oggetto di plurime discussioni e procedimenti pendenti anche dell'Anac che concernono in primis il Cineca.

La giurisprudenza di codesto On.le Tar già aveva nel passato centrato l'importanza di questo codice alfanumerico, detto "segreto" (ma che segreto non è ed è invece noto ad ogni singolo candidato che partecipa alla prova), con il passaggio logico argomentativo tra fuga di notizie (le domande), conoscenza e conoscibilità del codice alfanumerico riportato nelle c.d. "etichette adesive" da attaccare alla scheda anagrafica sino al conseguente vizio sulla violazione del principio della segretezza delle prove e dell'anonimato (*"Data la rilevanza pubblica dei cd. "fatti di Bari" sede universitaria in cui un plico contenente le domande e le relative risposte ai test di ammissione sarebbe pervenuto già aperto, con conseguente violazione del principio dell'anonimato sin dal momento della pubblicazione della graduatoria nazionale definitiva avvenuta il 12 maggio 2014"*, Tar Lazio sentenza n. 12416/2014).

Nel caso di specie non sono in alcun modo individuabili i soggetti che hanno fruito di questo strumento diretto ad una "copiatura di massa" (T.A.R. Puglia n. 881/2007) ed è la peculiare modalità truffaldina ha determinato una incontrollata diffusione delle domande.

Secondo costante giurisprudenza le violazioni delle regole procedurali relative a un concorso sono irrilevanti se non viene fornita prova del fatto che l'osservanza di tali regole avrebbe determinato un differente esito (cfr. CGA n. 168 del 2010) ed indice ne è il punteggio notoriamente superiore della sede napoletana interessata rispetto allo scorso anno. In una fattispecie quasi identica, il concorso della Polizia Penitenziaria del 2017 svoltosi sempre a Napoli, con impressionanti similitudini che si spera verranno considerate, è stata annullata senza attendere neanche la fine o la prima proroga delle indagini preliminari. La giurisprudenza del Tar e del Consiglio di Stato su plurimi ricorsi ha confermato tale scelta.

M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato (nel 2007 a Catanzaro con graduatoria locale) era stato fatto: annullare la prova. Solo leggerezza può portare a pensare che un concorso dove è stato predisposto e strutturato un algoritmo sia stata una truffa o messinscena ai danni delle stesse persone che sono state arrestate con l'algoritmo! Nel caso di specie sono state predisposte anche perquisizioni e sequestri.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, che il tutto sia stato strutturato per fini di lucro di un gran rilievo e realizzabili solo con una forte diffusione dell'algoritmo. La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso e poi riportato in un algoritmo, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso giacchè il sistema tendeva ad assicurare “la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519). L'elemento della segretezza, “attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i

principi sopraesposti” (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Sulla non necessità della prova circa l’influenza di tali violazioni si rimanda al paragrafo post anonimato (vedasi sul punto i verbali dell’ateneo statale di Milano dove le prove sono iniziate con oltre venti minuti di ritardo).

1. La violazione dell’anonimato durante la prova: il codice alfanumerico mostrato alla Commissione al momento della consegna.

Nonostante l’ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico (pur chiesto dall’**Alto Commissario anticorruzione al MIUR sin dal 2007**) su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del “caso Plenaria”, viene però apposto in una fase non immediata ma successiva. Per di più a differenza degli anni passati tale foglio è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche. E ciò è avvenuto nonostante, l’anno passato, fossero proprio le linee guida ad omettere tale accorgimento mentre, quest’anno, il nuovo D.M., correggendosi rispetto all’anno passato, avesse introdotto l’esistenza di un contenitore chiuso (cfr. lett. J dell’Allegato 1 del DM 477/17). Nonostante una chiara e ragionata previsione del bando che resasi conto dell’errore dell’anno passato aveva mutato un adempimento fondamentale in tema di garanzia dell’anonimato, le linee guida ministeriali omettono di chiarire che il contenitore di consegna del modulo risposte doveva essere chiuso ed impongono di contare le schede risposte manualmente prima di sigillare tutti i plichi e concludere la prova (pag. 7 primo capoverso). Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall’altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto, a disposizione dei commissari e dei vigilanti per tutto il tempo della consegna (anche diverse ore).

La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il

candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. E' proprio il verbale d'aula, difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione *“il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte e, dopo aver verificato la corrispondenza del numero dei moduli consegnati con i candidati presenti in aula, con le prove annullate e con i plichi mancanti (...)”*. Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito in foglio semplice alla Commissione **e, sempre davanti ad essa firmerà il registro d'uscita**. E' questo il momento decisivo di abbinamento del codice segreto con il nome del candidato che dovrà essere individuato nell'elenco di uscita dalla Commissione stessa dopo che, un attimo prima, aveva appurato che costui era il codice di 15 cifre XYZ. In quel momento vi è un abbinamento tanto incontestabile da non essere in alcun modo smentito.

Non è in contestazione che 5 delle 15 cifre del codice segreto sono scritte a verbale della prova e negli adesivi sopra gli scatoloni che contenevano i plichi (un po' come scritte erano nell'elenco della Plenaria) solo 4 saranno veramente segreti e non sono annotati da nessuna parte.

La disposizione violata della *lex specialis* (circa l'urna chiusa o aperta di consegna), in ogni caso, supera ogni perplessità, **ivi compresa quella sugli effetti di tale violazione accennata da codesto On.le T.A.R. nel passato contenzioso asserendo che, in quei casi – a differenza della Plenaria – non vi fosse un sensibile scostamento rispetto alla regole di concorso**, giacchè era stato lo stesso MIUR ad autolimitarsi imponendo la consegna in un contenitore chiuso. La Commissione, in altre parole, non avrebbe potuto disapplicare le regole del D.M. neppure nell'ipotesi, ma non è questo il caso, in cui le medesime si manifestino inopportune ed incongrue cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503). In un caso identico relativo alla lesione non di regole astratte ma di una in concreto specificata dal bando (qui dal D.M.), dunque, vanno persino superate gli

argomenti sin'ora esposti in senso generale giacchè è pacifico che alla violazione della lex specialis debba darsi una conseguenza demolitoria.

“Orbene, nel caso di specie, non occorre invocare quest’ultimo orientamento giurisprudenziale per sostenere l’avvenuta lesione del principio dell’anonimato; nella fattispecie che ci occupa, infatti, detto principio è stato gravemente compromesso dalla violazione di una espressa previsione del bando prescritta proprio a tutela dell’anonimato, consistente nella omessa consegna ad ogni candidato della “busta” di cui all’art. 6, comma 8, sopra richiamato. Tale omissione autorizza, quindi, la formulazione di una ipotesi di lesione del principio dell’anonimato, nei termini sopra indicati, ben più grave della “mera astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza”, di cui al citato parere n. 3672 in data 06 ottobre 2011 espresso dal Consiglio di Stato” (C.G.A., n. 466/13, cit.).

2. Tale violazione è ancora più evidente con riguardo al fatto che, per espressa confessione ministeriale, non vi è alcun verbale che da contezza della fase di verbalizzazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

IX. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 477/17 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Assumendo ora, per mera ipotesi che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l’anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

A parere di chi scrive, se verrà ritenuto rispettato il principio dell’anonimato, ne

conseguirà, comunque, la violazione di quello di paternità del compito giacché, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che i partecipanti abbiano compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato. Ecco perché. Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio “compagno”) e sottoscritto la scheda anagrafica, e l’ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione. Così facendo, dunque, presso l’Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell’elaborato. Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l’Ateneo resistente, ma anche in altre sedi, avessero voluto farsi accompagnare (si intende anche in un’altra aula) da un candidato particolarmente preparato (ad es. un biologo, un chimico etc.) per fargli redigere l’elaborato nessuno se ne sarebbe accorto.

2. Ciò poteva essere evitato consegnando ai candidati un adesivo con le proprie generalità da attaccare nella scheda anagrafica. La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DELL’INTERA PROVA

L’acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria ed al connesso iter di svolgimento delle prove), rende illegittima l’esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori. Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all’esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521). Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez.

VI, n. 4474 del 24 settembre 2015; 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**). La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA

Il MIUR non ha, ancora, evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

- copia degli atti di procedimento con i quali è stato deciso quanti posti riservati al contingente degli studenti extracomunitari ogni Ateneo (ed in particolare quello ove l'istante ha svolto la prova) ha la possibilità di bandire e sulla base di quali criteri in relazione alle previsioni ministeriali con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2016-2018 e per l'a.a. 2017/2018;

- copia del provvedimento con il quale, nonostante il silenzio del D.P.R. n. 334/2004 che al contrario prevede che “gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio”, si sia deciso circa l’attribuzione di una riserva di posti a favore degli studenti extracomunitari a scapito dei comunitari;
 - copia degli atti del procedimento di individuazione dei “soggetti con comprovata competenza in materia” e della “Commissione di esperti, costituita con il decreto ministeriale n. 293/2017 per la validazione delle domande” che hanno proceduto alla predisposizione per conto del MIUR della prova di ammissione somministrata ai candidati in data 5 settembre 2017;
 - copia dei verbali dei lavori svolti dai “soggetti con comprovata competenza in materia” individuati dal MIUR o dal CINECA in merito alla prova somministrata il 5 settembre 2017;
 - copia dei verbali della Commissione di esperti di cui al decreto ministeriale n. 293/2017 che ha validato i quesiti;
 - copia del decreto ministeriale n. 293/2017 di nomina della “Commissione di esperti, costituita per la validazione delle domande”;
 - copia dei verbali di correzione dei compiti di parte ricorrente;
 - gli atti del procedimento, ove esistenti, riguardanti i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate. Come è noto, dopo la correzione, la prassi internazionale di "testing" onera l'Amministrazione che ha somministrato la prova a verificare le risultanze "anomale" in base alle risposte date ai quesiti;
 - le segnalazioni pervenute circa l'erroneità delle domande somministrate e i provvedimenti di conferma della correttezza di tali quesiti da parte della Commissione;
 - gli atti dei procedimenti inerenti le scelte adottate dopo i noti fatti accaduti presso l'Ateneo di Napoli Federico II, che hanno indotto a confermare la legittimità della prova svolta.
 - copia di tutti gli atti del procedimento sulla base dei quali il M.I.U.R. ha provveduto alla determinazione a livello nazionale dei posti da bandire da parte dei singoli Atenei con particolare riferimento:
 - le proposte formulate dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - copia di tutte le richieste inviate dagli Atenei con i quali si indica il contingente massimo da poter bandire (c.d. schede CINECA ove sono indicati i parametri previsti dalla L. n. 264/99, aule, docenti, laboratori, etc.);
 - verbale del tavolo tecnico della programmazione e delle modalità di svolgimento della prova da somministrare;
 - ogni altro atto inerente il procedimento.
- L'Ateneo, pur dichiarandosi disponibile, non ha inviato ancora i documenti

richiesti. Si insiste pertanto per l'ostensione.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento peculiare (e non estensibile essendo scaduti ampiamente i termini di legge per l'impugnazione) che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio che, di fatto, non vi è in quanto sono dichiaratamente vacanti i posti banditi per gli extracomunitari ed era la stessa offerta del potenziale proposta ad essere maggiore di quanto il MIUR ha bandito.

Sempre in termini cautelari si consideri che parte istante dimostra su più motivi il superamento della prova di resistenza considerando anche lo scorrimento della graduatoria ulteriore e che in questa ultima tabella (esplicata in tutto l'atto) si riporta.

| Punti iniziali | Gap ultimo ammesso (59) | Domande contestate risolte in maniera errata (+1,90) | Domande contestate con i motivi sulla logica, sulla logica matematica e sulle domande non inedite | Punteggio Ottenibile con il solo valore maggiore e senza sommare le prove di resistenza |
|----------------|-------------------------|--|---|---|
| 57,80 | 1,20 | 5 (10) | Logica (14,80) Logica matematica (4,80) Domande non inedite 15,20) | da 57,80 a 73,00 |

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e dunque l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti

Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. “*visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell’ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l’a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)*”).

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell’art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare ingiudizio, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all’Ateneo e al M.I.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, “*limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l’ammissione al suddetto Corso di Laurea*” riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira “*al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso*

di laurea in questione” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l’effetto ammettere parte ricorrente al corso di laurea indicato quale prima opzione (ed in via gradata l’altro opzionato) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l’annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimete **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi secondo l’ordine di graduazione specificato, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l’intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Si chiarisce che, esclusa l’epigrafe (3 pagine), le istanze risarcitorie, cautelari e istruttorie e le conclusioni (38-43, 6 pagine), il presente atto è composto di n. 34 pagine e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti.

Roma, 23 novembre 2017

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti